

N. 11. — **Corse militari.** — (Direzione generale fanteria e cavalleria). — 12 gennaio. 1894

1894

Per l'anno 1894, le corse militari saranno rette dalle norme seguenti:

Ogni Comitato locale, o Società, che si propone di organizzare una corsa militare, dovrà rivolgersi, per mezzo della Società degli Steeple-Chases d'Italia, al Ministero, il quale si riserba la facoltà di approvare la corsa, che dovrà in ogni modo riunire le condizioni qui appresso specificate:

1° A ciascun Comitato locale, che si faccia iniziatore, o al quale sia deferita l'organizzazione di una corsa, deve essere aggiunto un ufficiale superiore, od almeno di grado non inferiore a capitano, scelto dal comandante del corpo d'armata, nella cui giurisdizione territoriale ha luogo la riunione.

Questo commissario vigilerà sull'andamento della corsa, avendo speciale cura che essa proceda secondo i criteri stabiliti nella presente Circolare; e trasmetterà al Ministero, unitamente alle dichiarazioni di cui al seguente N. 3, per via gerarchica, un rapporto particolareggiato sull'andamento e sull'esito della corsa stessa.

2° A corse militari non possono prender parte che ufficiali in servizio attivo, con cavalli iscritti da quattro mesi almeno, sui ruoli di servizio; non più stati, da quel tempo, in una scuderia da corsa; e qualificati da caccia a norma del regolamento della società degli Steeple-Chases.

3° Oltre all'iscrizione di cui al precedente N. 2, i concorrenti, per essere ammessi alla corsa, debbono produrre, al comitato ordinatore, una dichiarazione scritta del rispettivo comandante di corpo, dalla quale risulti che i cavalli iscritti per la riunione sono abitualmente montati in servizio dagli ufficiali.

4° Gli ufficiali che prenderanno parte a corse militari vestiranno l'uniforme, portando per distintivo una tracolla di colore.

5° Le corse militari non possono essere che Steeple-Chases, su percorso dai 3000 ai 3500 metri.

6° Tutte le corse militari debbono essere *handicap*, cioè a pesi periziati.

Il Ministro — MOCENNI.